

Il contratto collettivo nazionale

A cura dell'U.O. Lavoro e Previdenza

Milano 20 novembre 2008

Articoli 8 e 9 – Soste di lavoro e sospensioni

L'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a **trattenersi** nel cantiere per tutta la durata della sosta dovuta a cause meteorologiche.

L'impresa è **tenuta** a presentare domanda per l'ammissione all'integrazione salariale (L. 6 agosto 1975, n. 427).

Se le soste, complessivamente superano le **due ore** nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, **comprese le prime due ore**, l'impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Articolo 9 – Sospensione e riduzione di lavoro

In caso di sospensione del lavoro o di riduzione di orario **per cause meteorologiche**, l'impresa eroga acconti di importo corrispondente alle **integrazioni salariali** dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per singolo operaio, l'acconto non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo **superiore a 150 ore** non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate, a titolo di acconto, dalle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo.

Articolo 10 - Recuperi

E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa dovute a motivi di forza maggiore oppure a interruzioni dell'orario normale concordate tra impresa ed operai.

I prolungamenti di orario non possono eccedere il limite di un'ora al giorno e devono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi all'interruzione o alla sosta.

Legge 6 agosto 1975, n. 427 – Articolo 2

Se dall'**omessa o tardiva** presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori dipendenti, la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi **una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.**

Articolo 10 - Recuperi

In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa può recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Le ore di recupero non possono comunque eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Articolo 17 – Festività

Sono giorni festivi:

- tutte le domeniche
- i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale
- le festività di cui al punto 3) del C.C.N.L.

La ricorrenza del Santo Patrono del **luogo ove ha sede il cantiere o in alternativa ove ha sede l'impresa** è giorno festivo.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto **anche** nel caso in cui tali festività **coincidano con il sabato e la domenica**.

Articolo 17 - Festività

Per le festività nazionali e infrasettimanali l'impresa corrisponde all'operaio, in misura pari ad 8 ore, gli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, del C.C.N.L..

In caso di sospensione del lavoro, indipendente dalla volontà del lavoratore, il trattamento deve essere corrisposto per intero purché, per le festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre 2 settimane.

Articoli 18 e 36 – Cassa Edile

La Cassa Edile è tenuta ad erogare agli operai il trattamento di gratifica natalizia e ferie **soltanto a seguito del versamento**, da parte dell'impresa, delle somme calcolate nelle percentuali dell'8,50% per ferie e del 10% per gratifica natalizia.

Le percentuali vanno riconosciute per tutte le ore di lavoro normale contrattuale e durante le assenze per malattia, infortunio e congedo di maternità, nei limiti della conservazione del posto.

Con la disciplina dell'art. 18, nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici per ferie e gratifica natalizia.

Articoli 18 e 36 – Cassa Edile

Alcune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa Edile ad erogare i trattamenti di gratifica natalizia e ferie pur senza che l'impresa abbia versato il trattamento relativo, alterando in tal modo l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro.

Le parti sociali hanno sempre inteso subordinare e, in sede di rinnovo del C.C.N.L., hanno espressamente subordinato l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa.

La Cassa in caso di mancato versamento è tenuta a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito.

Articolo 70 – Doveri dell'impiegato e disciplina

Gli impiegati devono **uniformare i propri comportamenti** ai principi, alle regole e alle procedure contenute nei **Modelli organizzativi e gestionali** adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

L'impresa dovrà **informare gli impiegati** circa la propria organizzazione tecnica e disciplinare nonché quella dei reparti dipendenti, ad evitare equivoci in merito alle persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi.

Articolo 99 - Provvedimenti disciplinari

Viene introdotta la facoltà dell'impresa di applicare la **sanzione della multa** quando il lavoratore violi:

- ❖ le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e di gestione adottato dall'impresa ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, sempre che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali,
- ❖ le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 per la protezione dei dati personali, attuativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 100 - Licenziamenti

In coerenza con le nuove disposizioni in materia disciplinare, si è ritenuto opportuno prevedere tra i motivi di licenziamento la **grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure** di cui al Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti

Dal **1° gennaio 2009** la Cassa Edile erogherà per gli apprendisti, in caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per **eventi meteorologici**, il trattamento di **Cassa integrazione guadagni ordinaria**.

La prestazione sarà riconosciuta per un **massimo annuo di 150 ore** di interruzione del lavoro e sarà **pari all'80%** della retribuzione persa dall'apprendista a causa dei citati eventi, nel limite comunque dei massimali di legge.

L'impresa che impiega apprendisti è tenuta al versamento per gli stessi di un **contributo dello 0,30%** della retribuzione percepita dal lavoratore.

Condizioni per l'erogazione della prestazione:

- ✓ riduzione dell'attività lavorativa per periodo **non inferiore** ad una **giornata di lavoro**;
- ✓ iscrizione dell'apprendista in Cassa Edile **all'atto dell'evento**;
- ✓ **esposizione** nella denuncia mensile dei lavoratori delle **ore** di CIG dell'apprendista;
- ✓ **regolarità** con il versamento dell' **accantonamento** e delle **contribuzioni** alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- ✓ **anticipazione da parte dell'impresa**, che ne richiederà il rimborso con apposita domanda alla Cassa Edile.

Condizioni per l'erogazione della prestazione

La domanda va presentata alla Cassa **entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG per eventi meteorologici nel cantiere in cui era occupato l'apprendista.

Per l'impresa che abbia alle dipendenze **solo personale apprendista**, la richiesta deve pervenire alla Cassa Edile **entro il termine previsto per la presentazione del MUT** (denuncia mensile dei lavoratori occupati) del periodo in cui si è verificato l'evento.

In tal caso, l'impresa è tenuta a fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Articolo 38 - Accordi locali

Dal 1° luglio 2010 le Organizzazioni territoriali potranno disciplinare le materie specificatamente individuate dal C.C.N.L., in particolare se ne evidenziano alcune di nuova istituzione:

- indennità per i lavoratori comandati dall'impresa alla guida di mezzi adibiti al trasporto dei colleghi;
- indennità per i lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa.

Articolo 120 – Decorrenza e durata

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2008 al **31 dicembre 2011** ai rapporti di lavoro in corso alla data del 18 giugno 2008 o instaurati successivamente mentre per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.